

Avv. Sergio Fina
ex magistrato, consigliere di Stato
Treviso, Via G. Crosato 16
Roma, via Merulana 183
sergiofina@yahoo.it
sergiofina@pec.ordineavvocatitrevise.it

ALLA BANCA D'ITALIA

AVVISO AI CONTROINTERESSATI IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 87/2026 EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SESTA DEL CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

In esecuzione del Decreto in intestazione si avvisano i controinteressati, in calce al presente atto, indicati che avverso la sentenza n. 736/2025 del Tar del Lazio, di reiezione del ricorso, proposto dall'ing. Caudio Giampaolo, partecipante al concorso, indetto dalla Banca D'Italia per 13 esperti nel campo ICT, è stato, dal medesimo, prodotto appello al Consiglio di Stato (sezione sesta), nei confronti del predetto Istituto.

L'odierno appellante, superata la prova scritta del concorso, era stato, invece, respinto nella prova orale, riportando un punteggio inferiore a quello previsto dalla procedura concorsuale.

Ritenuto illegittimo, in parte qua, il bando stesso e l'agire della Commissione di concorso, aveva impugnato, in primo grado, i seguenti atti:

- il bando di concorso, nella parte in cui non prevede, per le prove orali, l'estrazione dei quesiti in ossequio alla normativa sui concorsi pubblici, e nella parte in cui prevede un punteggio massimo attribuibile al candidato, senza un'articolazione di tale punteggio in rapporto ai predefiniti criteri di valutazione e senza una disposizione che imponga alla commissione di operare secondo tali procedure;
- la graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 13 esperti – profilo tecnico nel campo del ICT (bando del 20 novembre 2023, lett. A);
- il decreto, di numero e data, sconosciuti, di approvazione della graduatoria del concorso;
- il verbale n. 30, recante i criteri di valutazione della prova orale;
- il verbale n. 36 e suoi allegati, recanti i punteggi relativi alla prova orale;
- l'esito della prova orale e del giudizio di non idoneità, riportato dal ricorrente;

-gli atti e i verbali della Commissione, recanti l'attribuzione dei punteggi e delle valutazioni nei confronti di tutti i candidati, all'esito della prova orale.

Come sopra evidenziato, il ricorso era respinto sulla base di una ritenuta indipendenza ordinamentale e organizzativa della Banca d'Italia.

Avverso la predetta decisione, il ricorrente proponeva appello – rg. n. 3867/2025- al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione degli art.: 1/2° e 3° c, 63 del D.lgs. n. 165/2001; violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio d'imparzialità;

In sostanza, la Banca d'Italia, quale Istituto di diritto pubblico e alla stregua di tutti gli Enti pubblici non economici, deve osservare le norme sul pubblico impiego, comprensive dei regolamenti ad esse collegati, le quali costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. In materia di reclutamento e di ammissione a tali Enti, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, trattandosi di norme aventi natura pubblicistica.

Pertanto il controverso criterio di estrazione dei quesiti, nella prova orale, è stato rispettato per la parte più insignificante della prova stessa, mentre è stato disatteso per la parte più rilevante, cioè quella a cui si connetteva il punteggio massimo e quindi il superamento del concorso. Di qui una “macroscopica incoerenza interna” che evidenzia come l'intera procedura della prova orale sia stata viziata da illogicità assoluta, ingiustizia manifesta e violazione del principio d'imparzialità (trasparenza). Di tali rilevanti aspetti la sentenza del TAR non ha tenuto alcun conto.

2. Erroneità della sentenza per violazione degli art. 3 e 97 della Cost. e degli art. 6, 14, 38 e 41/2° c della CEDU (obbligo dell'amministrazione di motivare le proprie decisioni); violazione degli art. 1 e 3 della legge n. 241/1990 (imparzialità e trasparenza degli atti amministrativi); irragionevolezza e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione.

In sintesi, non appare sufficiente la generica predisposizione dei criteri di massima di valutazione della prova orale, così come affermato e avallato dal Tar, ma si rendeva necessaria la previsione di criteri integrativi e di dettaglio e la esplicitazione delle modalità di assegnazione dei relativi punteggi, rendendo così possibile al candidato e si deve ritenere, anche nel caso di un sindacato di legittimità, al giudice, ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Si è chiesto, in conclusione, l'accoglimento del ricorso in appello con conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso dell'annullamento di tutti gli atti ivi gravati.

Si riportano i nominativi di tutti i controinteressati, nel presente giudizio:

Di Luca Roberto, Croce Federico, Picca Sergio, Russo Russo Anna, Nadir Sersale Arian, Mini Alessandro, Scarmozzino Pasquale, D'Alessandro Marzio, Papi Alessio, Cifola Andrea, Rossi Giacomo Lorenzo, Vettori Marco, Monti Cristian, Scolastri Gabriele, Trotta Vincenzo Valerio, Romeo Simon Pietro, Avvantaggiato Mirko, Brandetti Matteo, Zanoni Marco, Galiffa Marco, Emili Luca, Minutello Alessandro, Catini Roberto, Perri Massimo, Vittorini Maurizio, Vettraino Giacomo, Carriero Donatello, Mascello Riccardo, Vinciguerra Simone, Palumbo Sergio, Pugnetti Stefano, Pelella Emiliano, Cecchini Luca, D'Amico Mario, Di Teodoro Giulia, Forcella Gianmarco, Galiffa Roberto, Spadoni Alessandro, Milia Cristian, Ruggeri Elia, Benedetti Andrea, Mogavero Andrea.

Tutto ciò premesso s'invita Banca d'Italia (ufficio personale e concorsi), in esecuzione del Decreto in intestazione, a pubblicare nel proprio sito istituzionale il presente avviso, con immediatezza e comunque entro il giorno 9 del corrente mese di febbraio, (al fine di consentire alla parte appellante l'espletamento degli ulteriori incombeni) mantenendone la pubblicazione sino alla definizione del giudizio e fornendo un'attestazione, entro il medesimo termine, di avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso.

Roma 5.02.2026

Avv. Sergio Fina